

## **ESENZIONE ICI PER LE ABITAZIONI DI RESIDENZA E ASSIMILATE:**

A decorrere dall'anno di imposta 2008, come disposto dal Decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con Regolamento o con delibera comunale, con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la normativa previgente.

Con risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espressamente chiarito che, in merito alle unità assimilate dal Comune, le ipotesi di assimilazione sono riconducibili esclusivamente alle unità possedute da anziani e disabili ricoverati in istituto, e alle unità concesse in uso gratuito a parenti o collaterali, stabilendo il grado di parentela.

**E' pertanto da escludere dall'assimilazione e quindi dall'esenzione dell'Ici la categoria delle unità locate con contratto registrato a persona residente.**

Sono altresì escluse, in quanto equiparate dalla Legge all'abitazione di residenza, la casa ex coniugale, quando il soggetto che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune, e gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli Istituti Autonomi Case Popolari, o Enti di Edilizia Residenziale Pubblica comunque denominati.

L'esenzione Ici non opera, come specificato dalla circolare 12/DF del 5 giugno 2008, per le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero.

L'esenzione dal pagamento Ici si applica anche alle pertinenze, nei limiti e alle condizioni stabilite dai singoli Comuni con Regolamento.